



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del [REDACTED];

letti gli atti;

OSSERVA

La domanda cautelare della [REDACTED] risulta fondata e meritevole d'accoglimento.

Giova anzitutto sottolineare che l'ordinamento – in esecuzione del precetto costituzionale volto a consentire la piena esplicazione del diritto alla difesa (**art. 24 Cost.**) – offre alla generalità dei consociati una panoplia di strumenti volti a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

In particolare il procedimento *ex art. 700 c.p.c.* consente una tutela cautelare atipica – ossia non cristallizzata nel prisma normativo – a fronte di pretese che appaiano fondate alla luce di un giudizio di **mera verosimiglianza** (cd. *fumus boni juris*), in presenza di un pregiudizio imminente e irreparabile da scongiurare in attesa della decisione di merito (cd. *periculum in mora*).

Orbene, nella fattispecie, concorrono entrambi i predetti requisiti.

Quanto al *fumus boni juris* è opportuno sottolineare che sebbene l'**art. 5 del D.lgs 165/2001** come modificato dal **D.lgs 15/2009** disponga che *«nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9»*, è altrettanto vero che la determinazione dirigenziale non può discostarsi dai principi di correttezza, buona fede e non discriminazione, clausole

di portata generale che – ben lungi dal risolversi in regole di pura opinione – attraversano trasversalmente l'intero ordinamento e sono pienamente idonee a individuare obblighi ulteriori oltre a quelli sanciti dalla lettera delle singole norme, sotto forma di precetti idonei ad attuarle correttamente.

Or dunque – traslando i sopra esposti principi alla fattispecie in esame – si evince che il provvedimento impugnato, di destinazione della [REDACTED] a otto classi su due plessi scolastici, appare (seppure nei limiti di un giudizio di mera verosimiglianza *prima facie*, proprio della tutela cautelare) in aperta difformità dai medesimi, essendo stato emanato senza rispettare le prerogative degli organi collegiali d'Istituto e comunque senza valorizzare in alcun modo la lunga anzianità di servizio della docente, né la professionalità acquisita nella sua pluridecennale esperienza didattica, né tanto meno la condizione di fragilità dei famigliari, testimoniata dalla titolarità dei benefici della **L. 104/92**, che la stessa si trova in via esclusiva a dover accudire.

Il carico orario assegnato alla ricorrente appare peraltro *per tabulas* – dalla produzione documentale di parte resistente – deteriore rispetto a quello della totalità dei suoi colleghi in quanto risulta l'unica ad essere assegnata su otto classi in due plessi scolastici.

In ordine al *periculum in mora* si rileva che l'assegnazione su otto classi su due plessi scolastici determina inoltre il moltiplicarsi dei contatti per la ricorrente innalzando esponenzialmente il rischio di contrarre SARS-coV-2 e dunque di trasmettere l'infezione ai propri famigliari disabili, con elevata probabilità di esiti infausti.

Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente declaratoria della nullità del provvedimento di assegnazione della ricorrente su otto classi, con destinazione in toto al potenziamento, disposto dall'Istituto [REDACTED] per l'a.s.2020/2021 e contestuale ordine all'amministrazione resistente di assegnare per l' a.s.2020/2021 in via esclusiva la ricorrente ad a tre classi in un unico plesso senza palestra e senza mensa e senza educazione musicale.

La novità della questione giuridica trattata, unitamente alla proficua collaborazione processuale del Dirigente Scolastico all'attività processuale, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

1. **ACCERTA** e **DICHIARA** la nullità del provvedimento di assegnazione della ricorrente su otto classi, con destinazione *in toto* al potenziamento, disposto dall'Istituto [REDACTED] per l'a.s.2020/2021;

2. **ORDINA** all'amministrazione resistente di assegnare per l'a.s.2020/2021 in via esclusiva la ricorrente ad a tre classi in un unico plesso senza palestra e senza mensa e senza educazione musicale:

3. **COMPENSA** integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Arezzo, 1 dicembre 2020

Il Giudice
dott. Giorgio Rispoli